

32575-22



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da

Anna Petruzzellis

- Presidente -

Sent. n. sez.

468

Anna Criscuolo

PU - 8/6/2022

Angelo Capozzi

- Relatore -

R.G.N. 38439/2021

Ersilia Calvanese

Benedetto Paternò Raddusa

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis)

avverso la sentenza del 31/05/2021 della Corte di appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udiita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, a seguito di gravame interposto dall'imputato (omissis) avverso la sentenza emessa in data 2 dicembre 2020 dal Tribunale di Biella, in parziale riforma della decisione ha rideterminato la pena inflitta all'imputato riconosciuto responsabile dei reati di cui ai capi a (art. 572, comma 1 e 2 , cod. pen.), b (artt. 582, 585, 576, comma 1 e n.2 cod. pen.) e c (art. 612 cpv., 61 n. 2 cod. pen.).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto a mezzo del difensore deduce:

2.1. Con il primo motivo, inosservanza dell'art. 572 cod. pen. per errata qualificazione del fatto in assenza della necessaria abitualità della condotta, in ordine alla quale la Corte non ha motivato, versandosi piuttosto nell'ipotesi di cui all'art. 612-bis cod. pen.

2.2. Con il secondo motivo, mancanza della motivazione in relazione alla dedotta assenza di regime di vita vessatorio, mortificante ed insostenibile versandosi piuttosto in un rapporto conflittuale reciproco.

3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

2. Le condotte oggetto di imputazione sub capo a sono pacificamente ascritte ad un periodo successivo alla intervenuta sentenza di divorzio (23/7/2019), a partire dall'episodio minaccioso verificatosi il 22.3.2020 (v. sentenza di primo grado, pg. 5 e ss.).

La sentenza impugnata rileva correttamente che l'appello non ha posto in discussione la sussistenza delle condotte imputate al ricorrente per poi, in conformità alla prima decisione, richiamare l'orientamento di legittimità espresso da Sez. 6 n. 27986/2018 e n.25498/2017 per giustificare la qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 572 cod. pen. anche dopo la separazione ed il divorzio, in ragione della necessità di gestione ed educazione in comune del figlio - cui alcuni degli episodi sono collegati - tale da generare un vincolo familiare di fatto.

3. Ritiene questo Collegio di dover aderire al diverso e, ultimamente più volte ribadito, orientamento secondo il quale in tema di rapporti fra il reato di



maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori (art. 612-bis, cod. pen.), salvo il rispetto della clausola di sussidiarietà prevista dall'art. 612-bis, comma primo, cod. pen. - che rende applicabile il più grave reato di maltrattamenti quando la condotta valga ad integrare gli elementi tipici della relativa fattispecie - è invece configurabile l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori (prevista dall'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen.) in presenza di comportamenti che, sorti nell'ambito di una comunità familiare (o a questa assimilata), ovvero determinati dalla sua esistenza e sviluppo, esolino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualità temporale (Sez. 6, n. 30704 del 19/05/2016, D'A., Rv. 267942). Tale orientamento si pone nel solco di una precedente linea interpretativa che aveva già condivisibilmente affermato - in relazione ad una condotta tenuta dall'imputato nel periodo successivo al divorzio - che nel reato di maltrattamenti in famiglia, quando la condotta è in danno del coniuge, la permanenza cessa allorché interviene il divorzio cui non segua la ricomposizione di una relazione e consuetudine di vita improntata a rapporti di assistenza e solidarietà reciproche (Sez. 6, n. 50333 del 12/06/2013, Rv. 258644).

4. Nella specie, la sentenza ha affermato del tutto apoditticamente la perdurante esistenza di un rapporto familiare di fatto tra gli ex coniugi a giustificazione dell'inquadramento giuridico della fattispecie, facendo leva sulla comune responsabilità genitoriale il cui esercizio - invece - ha costituito, talvolta, solo occasione delle sistematiche condotte aggressive del ricorrente ai danni della ex moglie.

5. Ritiene la Corte che le condotte in esame debbano essere pertanto qualificate - in ragione della cessazione del vincolo matrimoniale e della correlata convivenza - nell'ambito della diversa ipotesi di cui all'art. 612-bis cod. pen., in relazione al quale la stessa difesa ha sollecitato la riqualificazione.

6. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino, dichiarandosi definitivo l'accertamento di responsabilità.




P.Q.M.

Qualificati i fatti contestati al capo A) ai sensi dell'art. 612-*bis* cod. pen., annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Rigetta nel resto il ricorso e dichiara definitivo l'accertamento di responsabilità.

Così deciso il 8/6/2022.

Il Consigliere estensore

Angelo Capozzi



Il Presidente

Anna Petruzzellis

